

## **TI\_GERICHTE 12.2004.115 vom 3. Mai 2005**

TI Tribunale d'appello, 2005-05-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2004.115](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2004.115)

FR: TI\_GERICHTE 12.2004.115 du 3 mai 2005

IT: TI\_GERICHTE 12.2004.115 del 3 maggio 2005

### **Regeste**

rappresentanza - ratifica

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Con l'appello che qui ci occupa, avverso dalla precettante, l'opponente chiede di decretare la nullità dell'accordo di cui al doc. B e di annullare con ciò il giudizio di prime cure. A suo dire, senza entrare in altre argomentazioni, se era vero -com'è vero (cfr. in proposito gli art. 64 e 64a CPC, che disciplinano esaustivamente la questione)- che il suo dipendente non poteva validamente rappresentarla in giudizio, allora si doveva pure concludere per l'inefficacia dell'accordo concluso a suo tempo, che in effetti risultava essere stato firmato, per lei, da quella medesima persona.

#### **E. 4**

La censura sollevata nel gravame deve senz'altro essere disattesa. Pur dovendosi dare atto che \_\_\_\_\_ non disponeva del necessario diritto di firma a RC, né era organo formale o di fatto della società opponente, si deve in effetti ritenere che quest'ultima, avendo pacificamente dato seguito alle obbligazioni assunte nel doc. B, in particolare effettuando il pagamento delle rate mensili di fr. 1'500.- in esso previste (cfr. il doc. C e le sue ulteriori ammissioni in sede di appello), ha senz'altro ratificato ai sensi dell'art. 38 CO, per atti concludenti, l'operato del suo dipendente (in merito al caso analogo di ratifica per atti concludenti di un contratto a seguito del pagamento di acconti, cfr. II CCA

#### **E. 5**

Per il resto, non essendo stato provato che i pagamenti da lei effettuati fossero tempestivi e dunque rispettosi dell'accordo -non vi è in particolare la prova del pagamento delle rate esigibili il 5 febbraio, il 5 marzo ed il 5 aprile 2004, tanto è vero che il pagamento di fr. 1'500.- comprovato dal doc. C, avvenuto il 6 aprile 2004, potrebbe semmai essere tempestivo, se non fosse per la menzione "mensilità marzo 2004" in esso contenuta, solo con riferimento alla successiva scadenza del 5 maggio, ritenuto che l'ulteriore pagamento di fr. 3'101.60, a sua volta dimostrato dal doc. C, si riferisce con ogni evidenza alle normali rate del contratto di leasing, che continuavano ad essere pure dovute- ben si può in concreto concludere, con il primo giudice, per l'esistenza di un valido titolo esecutivo.

#### **E. 6**

Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 e 488 segg. CPC e la TG dichiara e pronuncia I. L'appello 18 giugno 2004 di AP 1 è respinto. II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a)

tassa di giustizia

fr. 450.- b) spese

fr. 50.- Totale

fr. 500.- da anticiparsi dall'appellante,

restano a suo carico con l'obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 600.- per ripetibili. III.

Intimazione: - ; - ; Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3. terzi

implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello II

presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.